



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO del VERDE

PER LA GESTIONE DELLE “AREE VERDI”, DEGLI ALBERI E ARBUSTI IN PROPRIETÀ PUBBLICHE E PRIVATE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

Sommario

PREFAZIONE	4
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	5
TITOLO I – QUADRO GENERALE	5
Articolo 1. Oggetto della Disciplina.....	5
Articolo 2. Scopi del Regolamento del Verde	5
Articolo 3. Ambiti di applicazione	5
PARTE SECONDA – TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	7
TITOLO II – ELEMENTI VEGETALI SOGGETTI A REGOLAMENTAZIONE	7
Articolo 4. Caratteristiche della vegetazione tutelata.....	7
Articolo 5. Esemplari ed elementi vegetali di pregio e/o interesse pubblico	8
TITOLO III – INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	9
Articolo 6. Limitazioni e divieti	9
Articolo 7. Competenze in compresenza di vegetazione e infrastrutture viarie	9
Articolo 8. Rimozione di elementi vegetali non tutelati	10
Articolo 9. Abbattimento ed estirpazione della vegetazione tutelata, in condizioni di compromissione di stabilità e/o stato di salute o appartenente a specie alloctone o esotiche non infestanti	10
Articolo 10. Interventi su vegetazione tutelata in assenza di attività edilizie	11
Articolo 11. Interventi su vegetazione tutelata connessi ad attività edilizie	12
Articolo 12. Interventi effettuati in regime di urgenza.....	13
Articolo 13. Potature di vegetazione tutelata	13
Articolo 14. Tutela del patrimonio vegetale nelle aree di cantiere	15
Articolo 15. Protezione delle strutture radicali	15
TITOLO IV – CRITERI OPERATIVI E GESTIONALI.....	18
Articolo 16. Realizzazione di aree verdi	18
Articolo 17. Distanze di nuovi impianti e criteri di scelta	18
Articolo 18. Interventi compensativi e nuovi impianti	19
Articolo 19. Elaborati progettuali per le sistemazioni a verde	21
Articolo 20. Opere di manutenzione delle aree verdi.....	23

TITOLO V – PROCEDURE.....	25
Articolo 21. Disposizioni generali sul procedimento	25
Articolo 22. Procedura per interventi senza opere edilizie	26
Articolo 23. Procedura per interventi con opere edilizie	26
Articolo 24. Procedura per potature straordinarie e interventi in area di rispetto dell'apparato radicale	26
Articolo 25. Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate	27
 PARTE TERZA – USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	 30
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE.....	30
Articolo 26. Accesso alle aree verdi	30
Articolo 27. Attività ammesse	30
Articolo 28. Norme di comportamento	31
Articolo 29. Divieti	31
TITOLO VII – FORME DI PARTECIPAZIONE	34
Articolo 30. Iniziative di sostegno e sponsorizzazioni.....	34
Articolo 31. Collaborazioni.....	35
Articolo 32. Gestione degli spazi destinati a orti urbani	35
 PARTE QUARTA – CONTROLLO E DISPOSIZIONI FINALI	 36
TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI	36
Articolo 33. Attività di controllo	36
Articolo 34. Sistema sanzionatorio	36
Articolo 35. Disposizioni conclusive	37



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

PREFAZIONE

Il Comune di Ceriano Laghetto persegue l'obiettivo di favorire un equilibrio armonico tra le componenti naturali e artificiali del territorio, promuovendo la convivenza sostenibile tra aree verdi, ambiti edificati e comunità locale. Tale finalità può essere raggiunta attraverso una pianificazione consapevole e coordinata del territorio, con particolare attenzione alle superfici del territorio cerianese destinate a verde, le quali svolgono un ruolo essenziale sotto il profilo ambientale, paesaggistico e climatico.

Le aree verdi, infatti, contribuiscono in modo significativo all'assorbimento dell'anidride carbonica, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e visivo, alla regolazione del microclima urbano mediante la creazione di ombreggiamento e alla riduzione delle temperature superficiali. Esse favoriscono inoltre la permeabilità dei suoli e consentono di percepire i passaggi temporali dei cicli stagionali, elementi strettamente connessi alla qualità della vita dell'uomo.

Il presente Regolamento del Verde, adottato dall'Amministrazione Comunale nell'anno 2025, costituisce uno strumento volto a disciplinare e chiarire le modalità di gestione del verde urbano, sia pubblico sia privato, fornendo indicazioni utili ai cittadini e agli operatori del settore.

Il territorio comunale si caratterizza per la presenza di ampie superfici agricole, estensioni boscate e un tessuto urbano consolidato a bassa densità, elementi che contribuiscono a rendere l'ambiente particolarmente vivibile e apprezzato. La diffusa presenza di giardini pertinenziali alle abitazioni, unitamente alle numerose aree verdi pubbliche, conferisce al Comune una marcata identità di verde urbano, che risulta necessario preservare e valorizzare.

Attraverso una gestione responsabile e condivisa delle aree verdi sia pubbliche che private, sarà possibile migliorare la qualità paesaggistica del territorio, contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e, conseguentemente, accrescere il benessere complessivo della collettività.

La presenza di superfici permeabili e di vegetazione assume inoltre un ruolo rilevante nella prevenzione e mitigazione degli effetti di eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici, nonché nel contrasto all'inquinamento atmosferico.

La messa a dimora e la cura degli alberi, una corretta gestione delle potature nel rispetto delle caratteristiche biologiche delle specie, nonché una progettazione attenta delle aree verdi, rappresentano azioni fondamentali per lo sviluppo di un ambiente urbano sostenibile, resiliente e orientato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Ceriano Laghetto, marzo '26.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

TITOLO I – QUADRO GENERALE

Articolo 1. Oggetto della Disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento sul patrimonio vegetazionale, sia pubblico sia privato, e stabilisce prescrizioni, indicazioni tecniche e disposizioni procedurali finalizzate alla tutela, alla gestione, alla progettazione, alla realizzazione e alla fruizione della vegetazione in ambito urbano.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte a garantire la salvaguardia e lo sviluppo degli elementi vegetali presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di massimizzare i benefici ambientali, paesaggistici e sociali derivanti dalla corretta gestione delle piante in contesto urbano.
3. Le norme si conformano alla legislazione vigente e ai relativi atti di attuazione, coordinandosi con la normativa comunale e sovracomunale applicabile.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria riguardanti alberi, arbusti, siepi e superfici prative.

Articolo 2. Scopi del Regolamento del Verde

1. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere le funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, educative, sociali, ricreative e didattiche del verde urbano e periurbano, contribuendo alla regolazione del microclima, alla tutela della biodiversità, alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e idrico e alla conservazione del suolo;
 - b) favorire la fruizione del patrimonio vegetazionale pubblico e privato, migliorando l'accessibilità e la vivibilità delle aree verdi e prevenendo, al contempo, usi impropri o dannosi per l'ambiente;
 - c) incrementare la quantità e la qualità del verde cittadino attraverso una progettazione consapevole e una gestione razionale delle specie vegetali, al fine di accrescere il patrimonio vegetazionale comunale su aree pubbliche e private;
 - d) orientare la cittadinanza verso una corretta gestione delle aree verdi, fornendo indicazioni sulle modalità di intervento ammesse e vietando pratiche che possano arrecare danni alle piante o compromettere il valore paesaggistico e la sicurezza degli spazi urbani;
 - e) promuovere interventi gestionali idonei a migliorare la sicurezza dei luoghi e a ridurre i rischi connessi alla presenza di alberi e vegetazione in ambito urbano.

Articolo 3. Ambiti di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

- a) le aree del territorio comunale non classificate come bosco ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente e non destinate a colture agricole quali seminativi, prati stabili, piantagioni o arboricoltura da legno;
- b) i parchi, i giardini e le aree verdi, pubbliche e private, situate nel territorio comunale e caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, comprese le aree a verde pertinenziali agli edifici e alle infrastrutture viarie, incluse le piste ciclopedonali;
- c) le aree verdi accessorie agli impianti sportivi e alle aree ludico-ricreative;
- d) le aree a verde presenti all'interno dei cimiteri;
- e) le superfici a verde interessate da interventi edilizi o urbanistici comunque denominati;
- f) le aree a verde tecnologico finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche, idrauliche e ambientali di edifici e infrastrutture, quali, a titolo esemplificativo, giardini pensili e verticali, rain garden, bacini di infiltrazione e sistemi di fitodepurazione;

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) le piante da frutto e le colture arboree da legno, nonché le piante facenti parte della dotazione di aziende vivaistiche, anche se temporaneamente non coltivati;
- b) le superfici a bosco, così come definite dalla normativa specifica vigente, (L.R. n°31/2008 e s.m.i., D.lgs. n°34/2018) per le quali si applicano le specifiche disposizioni di settore. Per comunicazioni e/o richieste e istanze di autorizzazioni di interventi su superfici boscate all'interno del Parco Regionale delle Groane si deve far riferimento all'Ente stesso e al Comune, per quanto di competenza. Per il taglio di piante nel bosco o fuori bosco in zone vincolate, si utilizza il Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) di Regione Lombardia. ;
- c) Sono comunque escluse dall'applicazione del presente regolamento le specie botaniche esotiche, non autoctone ed invasive/infestanti, ovvero:
 - Acero bianco americano (*Acer negundo* L.),
 - Ailanto o albero del paradiso (*Ailanthus altissima* (Miller) Swingle = *Ailanthus glandulosa* Desf.),
 - Ciliegio nero americano o ciliegio tardivo o prugnolo tardivo (*Prunus serotina* Ehrh.),
 - Robinia (*Robinia pseudoacacia*), non da innesto di varietà ornamentali.Per tali specie non è necessaria autorizzazione all'abbattimento ma solamente comunicazione ai sensi dell'Articolo 8.

Restano escluse fattispecie tutelate da altri Enti o normative (es. Alberi Monumentali).

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle appartenenti al demanio pubblico sia quelle facenti parte del patrimonio indisponibile di amministrazioni statali, enti locali o altri enti pubblici ricadenti nel territorio del Comune di Ceriano Laghetto.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

PARTE SECONDA – TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

TITOLO II – ELEMENTI VEGETALI SOGGETTI A REGOLAMENTAZIONE

Articolo 4. Caratteristiche della vegetazione tutelata

1. All'interno delle aree individuate dall'Articolo 3, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento tutti gli alberi, gli arbusti e le specie rampicanti, considerati in ogni loro parte costitutiva (apparato radicale, fusto, rami e chioma), che, per dimensioni o caratteristiche botaniche, rientrino nei criteri definiti nei commi successivi.
2. Sono considerati **alberi tutelati** quelli presenti su proprietà pubbliche e private che possiedano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) diametro del tronco pari o superiore a 20 cm, misurato a 130 cm dal colletto, corrispondente a una circonferenza minima di 63 cm; per le palme appartenenti alla specie *Trachycarpus fortunei* il valore minimo è fissato a 30 cm di diametro, pari a 94 cm di circonferenza;
 - b) alberi policormici, qualora almeno uno dei fusti presenti un diametro pari o superiore a 20 cm, misurato a 130 cm dal piano di campagna;
 - c) altezza complessiva superiore a 10 metri;
 - d) alberi messi a dimora in sostituzione di esemplari tutelati precedentemente abbattuti, indipendentemente dalle dimensioni raggiunte.
3. Sono considerati **arbusti tutelati** quelli presenti su proprietà pubbliche e private che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) altezza pari o superiore a 3,5 metri dal suolo;
 - b) larghezza pari o superiore a 2,5 metri.
4. Sono considerate **siepi tutelate** quelle che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) altezza pari o superiore a 2,5 metri dal piano di campagna;
 - b) sviluppo lineare continuo pari o superiore a 30 metri.
5. Rientrano tra i **prati e i tappeti erbosi tutelati**:
 - a) i tappeti erbosi ornamentali pubblici e privati, nonché i campi sportivi in erba, anche parzialmente arborati o arbustati, costituiti prevalentemente da vegetazione erbacea di tipo graminaceo e sottoposti a regolari interventi di sfalcio durante la stagione vegetativa;
 - b) sono esclusi dalla tutela i prati ad uso agricolo, per i quali si applicano le specifiche normative vigenti.
6. Sono comunque soggetti alle disposizioni del presente Regolamento:



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

- a) i generi arbustivi indicati, qualora presentino un diametro del fusto superiore a 15 cm;
- b) i generi rampicanti indicati, qualora presentino un diametro del fusto superiore a 10 cm;
- c) le piante di qualsiasi dimensione inserite in architetture vegetali con oltre 50 anni di età o trattate secondo tecniche di arte topiaria;
- d) le piante arboree e arbustive di nuovo impianto previste all'interno di progetti edilizi, anche se di dimensioni inferiori ai limiti sopra indicati;
- e) la vegetazione inserita in aree a verde tecnologico finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche;
- f) gli esemplari di Gelso (*Morus sp.*) di qualsiasi dimensione collocati ai margini dei campi agricoli, in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio rurale;
- g) gli esemplari arborei e arbustivi, di qualsiasi dimensione, appartenenti a specie coerenti con la toponomastica del luogo di impianto.

Articolo 5. Esempolari ed elementi vegetali di pregio e/o interesse pubblico

1. Il Comune di Ceriano Laghetto identifica, gli alberi e gli elementi vegetali, in area pubblica e privata, quali ad esempio filari e complessi arborei, che presentano un rilevante valore ambientale e paesaggistico.
2. Gli esemplari e le formazioni vegetali di cui al comma 1 sono sottoposti a specifiche misure di tutela. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale, con adeguata informazione ai soggetti interessati.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

TITOLO III – INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 6. Limitazioni e divieti

1. È fatto divieto a chiunque di procedere, senza la preventiva comunicazione o autorizzazione dell'Ufficio competente, all'abbattimento, al danneggiamento, alla rimozione, al trapianto o alla modifica degli elementi del patrimonio vegetale tutelato, sia su aree pubbliche sia su aree private.
2. È vietata qualsiasi azione, diretta o indiretta, idonea a provocare alterazioni, anomalie o danni di natura fisica, biologica o fisiologica agli esemplari vegetali sottoposti a tutela.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate azioni dannose: il riporto di terreno o di altri materiali sugli apparati radicali, le lesioni alle radici, le scortecciature, l'uso improprio di diserbanti, l'esecuzione di potature non corrette, l'abbattimento non autorizzato di esemplari tutelati, il danneggiamento dei prati e la riduzione delle superfici prative mediante impermeabilizzazioni prive di autorizzazione, nonché ogni intervento che comporti un impoverimento del patrimonio vegetale pubblico o privato.
4. Qualsiasi danneggiamento, totale o parziale, del patrimonio vegetale tutelato o delle aree verdi, accertato in assenza di preventiva autorizzazione o comunicazione dagli organi competenti o dai tecnici comunali, è soggetto alle sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI.

Articolo 7. Competenze in presenza di vegetazione e infrastrutture viarie

1. Al fine di garantire condizioni adeguate di sicurezza, visibilità e percorribilità per gli utenti della strada, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, i proprietari, i conduttori o i soggetti aventi titolo delle aree confinanti con infrastrutture viarie pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti ad adottare tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non riduca la sezione utile di transito.
2. La manutenzione della vegetazione dovrà essere assicurata fino al confine planimetrico della proprietà e dovrà garantire:
 - a) un'altezza libera minima di 2,50 m in corrispondenza di marciapiedi, aree pedonali e piste ciclabili;
 - b) un'altezza libera minima di 4,50 m in corrispondenza delle carreggiate stradali. *(questo dato aggiorna l'art. 85 comma 10 del Regolamento edilizio vigente in data marzo 2026).*
3. Gli interventi di gestione dovranno inoltre assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica verticale, la visione di eventuali specchi riflettenti e l'assenza di interferenze con i corpi illuminanti e i relativi coni di luce.
4. Tutte le operazioni di contenimento e manutenzione della vegetazione dovranno essere eseguite nel



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

rispetto della fisiologia delle piante e secondo le corrette pratiche agronomiche e arboricole.

5. Il proprietario o avente titolo è altresì responsabile della pulizia ordinaria delle superfici stradali, dei marciapiedi e delle aree in prossimità di caditoie e pozzetti, qualora foglie, aghi o altri residui vegetali provenienti da piante di proprietà privata possano arrecare intralcio alla circolazione o ostacolare il regolare deflusso delle acque.

6. In caso di caduta sul piano viabile di alberi o parti di essi, per effetto di eventi meteorologici o altre cause, il proprietario è tenuto a provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile. Qualora l'intervento venga eseguito dal Comune, i relativi costi, fatti salvi ulteriori provvedimenti sanzionatori, saranno posti a carico del soggetto responsabile, restando ferma la responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Articolo 8. Rimozione di elementi vegetali non tutelati

1. L'abbattimento e l'estirpazione di alberi non rientranti tra quelli tutelati o di particolare pregio, come definiti dal presente Regolamento, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

2. È tuttavia obbligatoria la presentazione di apposita comunicazione scritta al Comune di Ceriano Laghetto, mediante autocertificazione, contenente l'indicazione degli esemplari oggetto di intervento, delle loro dimensioni e di ogni ulteriore elemento utile alla loro corretta identificazione.

Articolo 9. Abbattimento ed estirpazione della vegetazione tutelata, in condizioni di compromissione di stabilità e/o stato di salute o appartenente a specie alloctone o esotiche non infestanti

1. Il presente articolo disciplina procedure semplificate per l'abbattimento di vegetazione tutelata che, al momento della richiesta, presenti evidenti e documentabili condizioni di grave deperimento, conclamata morte o appartenga a specie alloctone, esotiche, non infestanti. In tali casi è richiesta la presentazione di una comunicazione di abbattimento con sostituzione, redatta su apposito modello, corredata da idonea documentazione fotografica attestante altresì lo stato dei luoghi.

2. È obbligatoria la compensazione mediante reimpianto con rapporto pari a 1:1, al fine di garantire il mantenimento del bilancio vegetazionale. Nella comunicazione dovranno essere indicate le proposte compensative, specificando il numero e le specie botaniche previste. Si fa riferimento al modello ALLEGATO N. 17.

3. La compensazione deve essere effettuata all'interno della medesima proprietà. Le specie utilizzabili per la compensazione sono indicate nell'ALLEGATO 12 – SPECIE AMMESSE PER LA COMPENSAZIONE, tenendo conto delle dimensioni a maturità e degli spazi disponibili, nonché delle



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

prescrizioni di cui al “Titolo IV- CRITERI OPERATIVI E GESTIONALI”.

4. Qualora emergano elementi che facciano ragionevolmente presumere che la morte delle piante sia stata causata da comportamenti o sostanze nocive, la struttura comunale competente può richiedere l'esecuzione di analisi biologiche, fisiche, chimiche o meccaniche, con oneri a carico del proprietario.

5. In accordo con la Pubblica Amministrazione, previa istanza all'ufficio Servizio al Territorio, si potrà prevedere la piantumazione di elementi vegetali a compensazione su area pubblica con onere aggiuntivo congruo in base all'apporto manutentivo della/e pianta/e.

Articolo 10. Interventi su vegetazione tutelata in assenza di attività edilizie

1. Ai fini del presente Regolamento, per abbattimento si intende l'eliminazione o l'eradicazione degli esemplari vegetali. L'abbattimento di vegetazione tutelata e non compromessa ed in cattivo stato di salute, è ammesso esclusivamente al ricorrere di specifiche condizioni, accertate dall'Ufficio comunale competente in sede istruttoria, previa presentazione di istanza di autorizzazione corredata da dichiarazione e relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato.

2. L'istanza è ammissibile qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) accertato pericolo di cedimento totale o parziale dell'albero, derivante da difetti strutturali o da condizioni del sito di impianto tali da determinare un rischio non tollerabile;
- b) scarsa qualità meccanica o vegetativa dell'esemplare, imputabile a errata coltivazione vivaistica o a difetti di impianto, che ne rendano antieconomica o inefficace la conservazione;
- c) interventi selettivi finalizzati al miglioramento delle caratteristiche ecologiche, biologiche e paesaggistiche di popolamenti coetanei o maturi;
- d) diradamento di piante soprannumerarie o eccessivamente ombreggiate, volto a migliorare la stabilità e lo sviluppo degli esemplari da mantenere;
- e) eliminazione di specie esotiche invasive nell'ambito di interventi di rinaturalizzazione;
- f) interferenze documentate con edifici o infrastrutture, non risolubili mediante interventi arboricolturali conservativi;
- g) necessità di evitare potature improprie che possano compromettere la stabilità o l'architettura dell'albero;
- h) errore progettuale nella scelta della specie, non sanabile mediante trapianto o interventi correttivi;
- i) presenza di alberi di età inferiore ai 20 anni posti a distanza non regolamentare dai confini.

3. Per l'abbattimento di tutte le specie vegetali tutelate è prevista la compensazione minima con rapporto 1:1. Le modalità e le specie vegetali di compensazione devono essere indicate nell'istanza, nel rispetto dell'ALLEGATO 12 - SPECIE AMMESSE PER LA COMPENSAZIONE e delle prescrizioni di cui all'Articolo 18. La compensazione dovrà essere eseguita all'interno della medesima proprietà.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

4. In caso di richiesta di abbattimento di esemplari di grandi dimensioni, aventi diametro a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm pari a 188 cm di circonferenza, (in caso di policormici aventi almeno un diametro superiore a 60 cm pari a 188 cm di circonferenza) o di un numero pari o superiore a tre esemplari vegetali, l'istanza deve essere corredata da perizia agronomica redatta da professionista abilitato, eventualmente supportata da indagini strumentali.
5. Qualora l'abbattimento riguardi sei o più esemplari tutelati, la richiesta deve essere accompagnata anche da un progetto di sistemazione a verde ai sensi dell'Articolo 19.
6. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni documentali qualora le motivazioni addotte non risultino sufficientemente chiare o comprovate.
7. Il diniego dell'autorizzazione di abbattimento comporta l'impossibilità di ripresentare la medesima istanza per un periodo di 24 mesi, salvo il sopravvenire di nuove condizioni che incidano sullo stato di salute o sul livello di rischio dell'esemplare. In tali casi l'avente titolo potrà rinnovare l'istanza di abbattimento mediante incarico professionale a tecnici abilitati in campo agronomico e forestale.
8. Per quanto concerne gli alberi e le formazioni vegetali tutelati di particolare pregio comunale definiti nell'Articolo 5, l'abbattimento è consentito esclusivamente qualora risulti tecnicamente dimostrata l'impossibilità di interventi conservativi, mediante adeguata documentazione specialistica che deve essere corredata da analisi e da eventuali prove strumentali che dimostrino concretamente la pericolosità e i rischi non tollerabili. In caso di richiesta di abbattimento di esemplari facenti parti di filari, qualora autorizzabile, dovrà essere prevista la ripiantagione con alberi della medesima specie al fine di garantire la permanenza del filare, salvo motivate esigenze particolari.
9. Qualora si riscontrassero piante la cui morte possa essere stata ragionevolmente provocata dall'impiego di sostanze o comportamenti nocivi, la struttura organizzativa comunale preposta alla gestione del verde potrà prescrivere opportune analisi biologiche, fisiche, chimiche e/o meccaniche con oneri a carico del proprietario.
10. Gli interventi autorizzati devono essere eseguiti entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento, salvo proroga concessa prima della scadenza.
11. Gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni sono soggetti alle sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI.

Articolo 11. Interventi su vegetazione tutelata connessi ad attività edilizie

1. Nei casi in cui l'abbattimento o l'estirpazione di vegetazione tutelata siano connessi a interventi edilizi o infrastrutturali, la richiesta deve essere corredata, oltre a quanto previsto dall'Articolo 10, dal



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

progetto di sistemazione a verde di cui all'Articolo 19, redatto da professionista abilitato.

2. La rimozione della vegetazione tutelata è ammessa esclusivamente qualora risulti strettamente necessaria e non sostituibile mediante soluzioni progettuali alternative orientate alla conservazione degli esemplari vegetali esistenti.
3. Ferma restando la compensazione di arbusti e alberi tutelati con rapporto 1:1, la compensazione dovrà essere congrua agli interventi e alla vegetazione abbattuta, con l'obiettivo di migliorare la qualità del verde e migliorare il paesaggio urbano e sono soggetti a valutazione da parte dei tecnici comunali eventualmente supportati dalla Commissione del Paesaggio.
4. Per quanto concerne la presenza di alberi e di formazioni vegetali tutelate di particolare pregio comunale, come definito nell'Articolo 5, non sono ritenuti compatibili gli interventi edilizi che prevedano l'eliminazione di tali alberi fatti salvi interventi di pubblica utilità non diversamente ubicabili.

Articolo 12. Interventi effettuati in regime di urgenza

1. In presenza di situazioni di criticità manifeste derivanti da danni strutturali, eventi accidentali o fenomeni esterni, tali da far presumere un rischio imminente di cedimento di vegetazione tutelata, è consentita l'esecuzione di interventi di abbattimento in regime di urgenza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire danni a persone o cose.
2. Prima dell'esecuzione dell'intervento deve essere trasmessa apposita comunicazione all'Amministrazione comunale, anche mediante posta elettronica certificata, contenente la descrizione delle motivazioni di urgenza e corredata da documentazione fotografica idonea a dimostrare lo stato di pericolo. Anche in tali casi resta fermo l'obbligo di compensazione con rapporto pari a 1:1. Qualora le motivazioni addotte non risultino sufficienti a giustificare il regime di urgenza, si applicano le sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI.
3. I tecnici comunali competenti e la Polizia Locale possono individuare autonomamente situazioni di pericolo o rischio. In caso di minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica o privata, ovvero in presenza di piante colpite da patologie o infestazioni non curabili e potenzialmente dannose per altri esemplari, l'Amministrazione comunale può disporre l'abbattimento d'urgenza mediante ordinanza sindacale. Qualora i proprietari non provvedano entro i termini stabiliti, l'intervento può essere eseguito d'ufficio, con oneri a carico dei soggetti obbligati.

Articolo 13. Potature di vegetazione tutelata

1. Ai fini del presente Regolamento, per potatura si intende qualsiasi intervento di asportazione selettiva di parti legnose o di porzioni della chioma che comporti una modifica dell'assetto fisiomorfologico



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

e dell'equilibrio dinamico della pianta. Una corretta scelta progettuale delle specie vegetali consente, nel medio e lungo periodo, di limitare la necessità di interventi di contenimento della chioma, fatta salva l'eliminazione periodica delle parti secche. Gli interventi eseguiti nel rispetto della fisiologia della pianta non ne alterano l'aspetto né determinano impatti paesaggistici significativi.

2. Le operazioni di potatura devono essere eseguite nei periodi di stasi vegetativa, distinguendo tra potature al bruno, da effettuarsi nel periodo invernale successivo alla caduta delle foglie e antecedente alla ripresa vegetativa, e potature al verde, eseguibili nel periodo estivo. Devono essere evitati interventi durante periodi di siccità prolungata. Le tecniche di taglio devono essere adeguate alla specie, al periodo di intervento e alle finalità perseguite. L'esecuzione di potature in periodi non idonei comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI, in relazione al danno biologico arrecato.

3. Gli interventi di potatura ordinaria devono essere finalizzati alla conservazione dell'esemplare e realizzati nel pieno rispetto della fisiologia arborea. Sono vietati interventi eseguiti con modalità improprie o tali da compromettere lo sviluppo meccanico, energetico o ormonale della pianta. La potatura corretta deve rispettare l'architettura naturale della chioma e il portamento caratteristico della specie, privilegiando l'eliminazione di rami di piccolo diametro e limitando l'asportazione della massa fotosintetica entro limiti compatibili con lo stato vitale dell'albero. Le linee guida operative sono riportate nell'ALLEGATO 08 – INTERVENTI DI POTATURA. Gli interventi devono essere eseguiti da personale adeguatamente formato in arboricoltura urbana.

4. La capitozzatura è vietata su tutti gli esemplari arborei tutelati. Tale pratica è ammessa esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata a seguito di motivata perizia redatta da professionista abilitato, e limitatamente a casi eccezionali. In ogni caso, gli interventi di taglio internodale compromettono i meccanismi di difesa della pianta, favoriscono processi degenerativi e determinano un aumento del rischio di instabilità strutturale, oltre a produrre un rilevante impatto negativo sull'aspetto estetico.

5. Le potature non rientranti nelle tipologie ordinarie e non conformi agli standard europei di riferimento sono considerate straordinarie e sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 24, previa presentazione di idonea perizia tecnica. L'Amministrazione comunale può prescrivere interventi alternativi, meno invasivi o distribuiti nel tempo, nonché richiedere indagini fitosanitarie o di stabilità.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in presenza di cantieri edili o urbanistici. In fase di progettazione devono essere valutate soluzioni che evitino interventi di potatura non conformi ai criteri della corretta pratica arboricolturale.

7. Gli interventi eseguiti in difformità dalle presenti disposizioni sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dal TITOLO VIII, in relazione al danno biologico arrecato.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

Articolo 14. Tutela del patrimonio vegetale nelle aree di cantiere

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche in occasione di interventi edilizi e stradali, in tutte le fasi di svolgimento dei lavori, dalla predisposizione del cantiere fino al suo completo smantellamento. Qualora le opere interessino direttamente o indirettamente il patrimonio vegetazionale pubblico o privato, devono essere adottate tutte le misure idonee a prevenire danni immediati o differiti alle piante.
2. In fase di progettazione degli interventi devono essere previste soluzioni tecniche atte a evitare il danneggiamento degli esemplari vegetali, quali protezioni contro urti e lesioni meccaniche e sistemi idonei a prevenire il compattamento del suolo in corrispondenza degli apparati radicali.
3. È vietato apporre su piante tutelate cartelli, segnaletica, cavi, fili o condutture di qualsiasi tipo, anche temporaneamente. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI.
4. In presenza di piante da conservare all'interno o in prossimità dell'area di cantiere, queste devono essere, ove possibile, escluse dall'area operativa. Qualora ciò non sia attuabile, è obbligatoria l'adozione di adeguate protezioni temporanee finalizzate alla salvaguardia del fusto e degli apparati radicali. In particolare:
 - a) la chioma deve essere periodicamente irrorata qualora soggetta a depositi significativi di polveri;
 - b) il tronco deve essere protetto mediante tavolature in legno di altezza non inferiore a 2,50 m, senza fissaggi diretti alla pianta;
 - c) le radici devono essere tutelate nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 15.
5. È vietato utilizzare le piante come supporto, anche temporaneo, per cavi, recinzioni, transenne, quadri elettrici o altre attrezzature. Al termine dei lavori, il suolo in prossimità delle piante deve essere ripristinato mediante pulizia e decompattazione, evitando danni agli apparati radicali.

Articolo 15. Protezione delle strutture radicali

1. Ai fini del presente Regolamento, è definita “zona di protezione dell'albero” l'area di rispetto dell'apparato radicale degli esemplari tutelati, la cui estensione varia in funzione delle dimensioni dell'albero, secondo i parametri stabiliti nella tabella di riferimento.
2. Anche gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. Inoltre alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

<i>Diametro fusto a 1m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	7,0 m

3. All'interno della zona di protezione dell'albero sono vietati, salvo specifica autorizzazione o comprovate cause di forza maggiore, interventi o attività che possano arrecare danno agli apparati radicali, tra cui:

- a) impermeabilizzazione del suolo mediante pavimentazioni;
- b) compattamento del terreno, anche a seguito del transito o della sosta di mezzi;
- c) scavi, riporti o movimenti di terra;
- d) deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura;
- e) sversamento o deposito di sostanze potenzialmente dannose, quali oli, acidi, sali o prodotti chimici;
- f) fuoriuscite di gas o di altre sostanze nocive provenienti da condutture o veicoli.

4. Nei cantieri le aree di rispetto degli apparati radicali devono essere adeguatamente delimitate, segnalate e rese riconoscibili, sulla base delle indicazioni fornite da personale competente. Gli oneri relativi a tali misure devono essere considerati nella progettazione delle opere pubbliche e private. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal TITOLO VIII – SANZIONI.

5. È vietato eseguire tagli, strappi o recisioni degli apparati radicali. In caso di danneggiamento accidentale, è obbligatoria l'immediata comunicazione all'Ufficio competente e la rifilatura delle radici lesionate mediante tagli netti, al fine di favorire i processi di cicatrizzazione. L'Amministrazione comunale può prescrivere indagini specialistiche per la valutazione della stabilità dell'albero; i relativi oneri sono a carico del soggetto responsabile del danno.

6. Qualora il danneggiamento degli apparati radicali determini un peggioramento delle condizioni di stabilità dell'albero e renda necessari interventi straordinari o l'abbattimento, tutte le spese, comprese quelle peritali, di rimozione e di ripiantagione, nonché quelle derivanti dalla perdita di valore ornamentale, sono poste a carico del responsabile o della proprietà, secondo quanto previsto dal TITOLO VIII – SANZIONI.

7. Gli interventi manutentivi urgenti che comportino scavi nella zona di protezione dell'albero possono essere eseguiti esclusivamente previa comunicazione alla struttura comunale competente, al fine di individuare le soluzioni tecniche più idonee e le prescrizioni da rispettare.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

8. Qualsiasi intervento all'interno della zona di protezione dell'albero deve essere espressamente autorizzato e corredato da specifica relazione agronomica. È altresì richiesta la nomina di un direttore dei lavori incaricato di verificare il rispetto delle prescrizioni e l'adozione di tecniche di intervento a ridotto impatto. Ogni danno arrecato alla vegetazione deve essere ripristinato.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

TITOLO IV – CRITERI OPERATIVI E GESTIONALI

Articolo 16. Realizzazione di aree verdi

1. Per realizzazione di aree verdi si intendono tutti gli interventi e le opere finalizzati all'incremento quantitativo e qualitativo del patrimonio vegetazionale pubblico e privato, nonché alla modifica e al miglioramento della percezione visiva del paesaggio urbano.
2. La realizzazione di spazi verdi pubblici o privati aventi una superficie complessiva superiore a 500 mq di area permeabile è subordinata alla redazione di un progetto di sistemazione a verde, ai sensi dell'Articolo 19, da sottoporre alla valutazione e approvazione dell'Ufficio competente e/o della Commissione del Paesaggio. Tale prescrizione è finalizzata a garantire uno sviluppo coerente e duraturo delle aree verdi, assicurando benefici ambientali, paesaggistici ed ecosistemici nel tempo oltre ad accrescere il valore paesaggistico del territorio cerianese.

Articolo 17. Distanze di nuovi impianti e criteri di scelta

1. Le distanze minime di impianto degli alberi rispetto ai confini di proprietà, ai manufatti edilizi e agli impianti tecnologici, sia aerei, sia interrati, sono stabilite in relazione alle potenzialità di sviluppo delle specie, secondo quanto indicato nelle tabelle di riferimento. Le distanze prescritte si applicano esclusivamente alle piantagioni effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei casi di reimpianto di alberi morti, abbattuti o recisi inseriti in filari esistenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 895 del Cod. Civile.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia. (*cfr.* distanze dettate dall'art. 892e sseguenti del Codice Civile).
4. Fatto salvo per quanto previsto dalle norme 13 e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

TIPO DI Pianta	ALTEZZA MASSIMA DELLA Pianta A MATURITÀ	DISTANZA MINIMA
Albero di 3 ^a e 4 ^a grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	4 m
Albero di 2 ^a grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	3 m
Albero di 1 ^a grandezza	oltre 25 m	6 m
Albero di 1 ^a grandezza a chioma "colonnare"	oltre 25 m	4 m



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

Articolo 18. Interventi compensativi e nuovi impianti

1. Gli interventi di compensazione conseguenti all'abbattimento di vegetazione tutelata devono prevedere la messa a dimora di nuovi esemplari con un rapporto minimo di uno a uno rispetto agli elementi rimossi. La compensazione deve essere effettuata entro 270 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e autocertificata mediante apposita documentazione da trasmettere entro 10 giorni dall'avvenuto reimpianto. In caso di deperimento o morte degli esemplari sostitutivi, è obbligatoria una nuova sostituzione. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
2. Le dimensioni minime degli esemplari arborei destinati alla compensazione o ai nuovi impianti devono essere pari ad almeno 10–12 cm di circonferenza per le latifoglie e a un'altezza minima di 200–250 cm per le conifere. Non sono stabilite dimensioni minime per arbusti, rampicanti e specie erbacee.
3. Nella scelta delle specie vegetali devono essere considerate le dimensioni a maturità, la compatibilità con il sito di impianto e, ove possibile, la coerenza con la toponomastica locale, nel rispetto delle caratteristiche pedologiche e stazionali dell'area.
4. La compensazione deve preferibilmente avvenire mediante l'impiego di specie appartenenti alla stessa classe di altezza dell'esemplare abbattuto. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, possono essere proposte specie di classe inferiore, previa presentazione di relazione tecnica redatta da professionista abilitato che ne giustifichi l'impossibilità.
5. Qualora vengano proposte specie non incluse nell'ALLEGATO 12 – SPECIE AMMESSE PER LA COMPENSAZIONE, la scelta deve essere motivata mediante idonea relazione tecnica ed è soggetta a valutazione da parte degli uffici comunali competenti.
6. Per la selezione del materiale vivaistico si raccomanda il rispetto dei criteri ambientali minimi vigenti per il servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti destinati alla cura del verde.
7. Le operazioni di messa a dimora devono essere eseguite nel rispetto delle buone pratiche colturali e delle modalità operative indicate nell'ALLEGATO 11 – CARATTERISTICHE DEI VEGETALI.
8. Al fine di ridurre nel tempo le interferenze tra la crescita delle piante e le strutture limitrofe, in occasione di nuovi impianti deve essere garantita per ciascun esemplare un'area di rispetto permeabile e drenante attorno al tronco, con superficie minima conforme ai parametri stabiliti dal presente Regolamento.
9. È vietata la piantagione, la semina o la diffusione di specie botaniche invasive individuate dalla normativa regionale vigente, L.R. 10/2008 e s.m.i., in quanto considerate dannose per gli ecosistemi naturali e agricoli.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

TIPO DI PIANTA	ALTEZZA RAGGIUNGIBILE A MATURITÀ	SUPERFICIE MINIMA PERMEABILE
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	2 m ²
Albero di 3 ^a grandezza	8 - 15 m	4 m ²
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	8 m ²
Albero di 1 ^a grandezza	Oltre 25 m	16 m ²

10. Qualora, per comprovate ragioni tecniche, dimensionali o morfologiche, l'area oggetto di intervento non consenta la messa a dimora degli esemplari previsti a compensazione ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, in alternativa alla ripiantumazione in loco, la monetizzazione della compensazione arborea.

11. L'impossibilità alla ripiantumazione deve essere adeguatamente motivata mediante relazione tecnica redatta da professionista abilitato, nella quale siano dimostrate:

- l'assenza di superfici permeabili sufficienti;
- l'incompatibilità con distanze minime, infrastrutture o sottoservizi;
- l'impossibilità di garantire adeguate condizioni di attecchimento e sviluppo a maturità.

12. L'importo della monetizzazione è proposto da un tecnico del settore abilitato, calcolato con computo metrico estimativo dell'opera complessiva da realizzare, richiamando le voci del *Prezzario Regionale opere pubbliche – sezione verde urbano* e approvato dall'Ufficio comunale, sulla base:

- del valore economico di fornitura e messa a dimora degli esemplari non realizzati;
- dei costi di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto;
- dell'eventuale valore ornamentale ed ecosistemico dell'esemplare abbattuto.

13. Le somme introitate a titolo di monetizzazione sono vincolate e destinate esclusivamente:

- alla realizzazione di nuovi impianti arborei su aree pubbliche;
- alla riqualificazione del patrimonio verde comunale;
- alla manutenzione straordinaria di aree verdi esistenti.

14. La monetizzazione costituisce misura alternativa e residuale rispetto alla compensazione in sito, che rimane modalità prioritaria di riequilibrio del patrimonio vegetazionale.

15. Il pagamento dell'importo stabilito costituisce condizione necessaria per l'efficacia dell'autorizzazione all'abbattimento.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

Articolo 19. Elaborati progettuali per le sistemazioni a verde

1. Il progetto di sistemazione a verde è obbligatorio nei casi in cui si renda necessaria la rimozione di vegetazione tutelata per l'esecuzione di interventi edilizi ai sensi dell'Articolo 11, nonché in occasione della realizzazione di nuove superfici a verde come previsto dall'Articolo 16. Tale prescrizione è finalizzata a garantire una corretta progettazione degli spazi verdi, riducendo il rischio di criticità future derivanti dall'utilizzo di specie non compatibili con il contesto ambientale e territoriale.
2. In linea generale, ai sensi del Regolamento Edilizio vigente, Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare:
 - a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
 - b) i criteri di scelta delle specie vegetali in base agli effetti di controllo ambientale;
 - c) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - d) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti;
3. La progettazione delle nuove aree verdi, delle riqualificazioni/manutenzioni straordinarie connessi a cantieri o alla gestione di aree esistenti, deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali minimi:
 - a) planimetria dello stato di fatto, con inquadramento dell'area oggetto di intervento, rappresentativa della situazione vegetazionale esistente, comprensiva dell'individuazione degli esemplari tutelati, della documentazione fotografica e dell'indicazione dei punti di ripresa; gli elementi vegetali devono essere chiaramente identificabili mediante apposita legenda;
 - b) planimetria di progetto, redatta nella medesima scala, riportante la disposizione delle essenze mantenute, dei nuovi impianti vegetali e degli eventuali arredi a verde;
 - c) planimetria dell'impatto dell'intervento edilizio sulla vegetazione esistente, con indicazione degli esemplari da abbattere o estirpare e delle nuove piantagioni, nonché delle superfici destinate alle attività di cantiere;
 - d) sezioni rappresentative nei casi in cui gli interventi comportino modifiche significative dei profili del terreno, movimenti di terra rilevanti o la realizzazione di sistemazioni a verde pensile;
 - e) relazione tecnica illustrativa del progetto di sistemazione a verde, indicante:
 - i. descrizione dettagliata del patrimonio vegetazionale esistente e degli esemplari da rimuovere, sottoscritta da tecnico abilitato;
 - ii. motivazioni delle scelte progettuali e criteri di selezione e collocazione delle specie vegetali, con riferimento al rispetto delle normative vigenti in materia di confini e infrastrutture stradali;



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

- iii. elenco delle specie previste, con indicazione delle caratteristiche morfometriche e delle modalità di fornitura e impianto;
- iv. specifiche tecniche relative ad eventuali arredi del verde, obbligatorie per le opere pubbliche o destinate alla cessione all'ente pubblico;
- v. cronoprogramma degli interventi di realizzazione della sistemazione paesaggistica;
- vi. piano di manutenzione della sistemazione ambientale per i cinque anni successivi alla realizzazione, obbligatorio per le opere pubbliche o destinate alla cessione all'ente pubblico;
- vii. computo metrico estimativo degli interventi di realizzazione e manutenzione, obbligatorio per le opere pubbliche o destinate alla cessione all'ente pubblico.

4. Gli elaborati progettuali previsti al comma 2 sono altresì richiesti per gli interventi di nuova realizzazione, riqualificazione o manutenzione straordinaria del verde ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente, senza limiti di superficie;
- b) realizzazione di nuovi giardini con superficie a verde in piena terra superiore a 500 mq, comprensiva delle relative pertinenze (viabilità carrabile/pedonale, arredi, bacini d'acqua superficiali estetico-naturalistici, fitodepurativi e/o di infiltrazione, ritenzione, interventi di drenaggio urbano sostenibile per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica);
- c) manomissione o manutenzione straordinaria di spazi a verde esistenti per superfici manomesse per lavori, opere e servizi pubblici e privati comprensive delle relative pertinenze, complessive, pari o superiori a 500 mq in piena terra;
- d) abbattimento o danneggiamento, nell'arco di cinque anni, di 6 o più piante vive tutelate su aree di qualsiasi superficie;
- e) cessione all'ente pubblico di superfici a verde in piena terra o di verde tecnologico, indipendentemente dalla loro estensione;
- f) realizzazione di aree a verde tecnologico di qualsiasi superficie.

5. Tali interventi vengono valutati dalla Commissione del Paesaggio che esprime un parere vincolante sulla natura quali-quantitativa degli stessi avendo facoltà di prescrivere interventi di incremento della dotazione a verde, prescrizione di interventi di mitigazione e altre osservazioni atte a garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del verde nel Comune di Ceriano Laghetto.

6. Per la realizzazione di nuove aree verdi o la manutenzione straordinaria a seguito di interventi edilizi deve essere garantita una dotazione minima di alberi nelle aree pubbliche e private, secondo i parametri quantitativi stabiliti dal presente Regolamento:



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

CLASSE D'ALTEZZA ALBERI	N° minimo di alberi per 500 mq o multipli di 500 mq
3° grandezza (alberi che a maturità possono raggiungere un'altezza 8<15 m)	3
2° grandezza (alberi che a maturità possono raggiungere un'altezza 15 < 25 m)	2
2° grandezza chioma fastigiata, piramidale (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza 8 < 15 m)	3
1° grandezza (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m)	1
1° grandezza chioma fastigiata, piramidale (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m)	3

7. È altresì richiesta una dotazione di arbusti e specie erbacee adeguata a completare l'inserimento paesaggistico e a favorire il raggiungimento di adeguate prestazioni ecologiche.

8. I criteri generali per la progettazione delle sistemazioni a verde sono riportati nell'ALLEGATO 13 – CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

9. Nel progetto su aree con superficie > 500 m² è richiesta la valutazione e l'inserimento di criteri SuDS (rain garden, trincee drenanti, bacini di ritenzione) obbligatori o premianti.

Articolo 20. Opere di manutenzione delle aree verdi

1. Per manutenzione delle aree verdi si intendono tutte le attività di cura ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere o migliorare lo stato qualitativo del patrimonio vegetazionale pubblico e privato, assicurando condizioni di decoro urbano, sicurezza e funzionalità, nonché un adeguato inserimento paesaggistico.

2. Tutte le aree verdi, indipendentemente dalla loro estensione e dalla natura pubblica o privata, devono essere gestite in modo da prevenire situazioni di degrado e garantire un aspetto ordinato e compatibile con il contesto urbano e ambientale.

3. Nelle aree incolte, pubbliche o private, deve essere impedito lo sviluppo incontrollato di specie infestanti e/o allergeniche, quali, a titolo esemplificativo, Ambrosia artemisifolia, Ailanthus altissima, Prunus serotina e Reynoutria japonica, mediante periodici interventi di sfalcio o l'adozione di idonee tecniche agronomiche. L'obbligo di intervento grava sul proprietario del fondo o sul soggetto che ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.

4. In relazione alla presenza di organismi nocivi per i quali risultano vigenti specifici provvedimenti di lotta obbligatoria a livello nazionale o regionale, i proprietari e i conduttori dei terreni sono tenuti ad



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

attuare le misure di controllo e gli interventi prescritti, al fine di prevenire la diffusione di parassiti e patogeni potenzialmente dannosi per le colture agricole e ornamentali. I proprietari hanno l'obbligo di lotta.

Si riportano di seguito i patogeni più comuni:

- Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*);
- Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*);
- Cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*);
- *Erwinia amylovora*;
- insetti xilofagi appartenenti alle specie *Anoplophora chinensis* e *glapripennis*.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

TITOLO V – PROCEDURE

Articolo 21. Disposizioni generali sul procedimento

1. Tutti gli interventi sulla vegetazione tutelata sono da inoltrare all'ufficio comunale competente in materia di verde urbano.
2. In tutte le richieste da effettuare all'ufficio tecnico dovranno essere specificati, dal soggetto avente titolo giuridico, i seguenti elementi:
 - a) la specie botanica e le dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle piante che si intendono abbattere, potare straordinariamente, manomettere nella zona di protezione dell'albero;
 - b) luogo ed esatta ubicazione delle piante, con indirizzo, dati catastali ed eventualmente corredato da planimetria in scala adeguata all'intervento. La documentazione dovrà essere tale da permettere l'identificazione univoca delle piante oggetto di intervento;
 - c) motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l'intervento come da Articolo 10;
 - d) la disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale a effettuare il reimpianto con nuovi alberi in prossimità della vegetazione oggetto di intervento, con indicazione del numero e della specie prevista;
 - e) più fotografie nitide a colori che identifichino con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l'intervento.
3. Le richieste di autorizzazioni sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo come da modulistica disponibile.
4. Il soggetto avente titolo giuridico dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una perizia professionale contenente un'analisi fitopatologica e/o una valutazione di stabilità dell'albero sottoscritta da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito agrario o Agrotecnico al fine di meglio precisare i motivi dell'intervento e per individuare misure compensative quali, ad esempio, l'individuazione specifica e topografica delle eventuali piante sostitutive di quelle previste da rimuovere.

La perizia professionale di cui sopra è OBBLIGATORIA nei seguenti casi:

 - a) interventi di abbattimento, potatura straordinaria, manomissione zona di protezione dell'albero a carico di piante di dimensioni grandi o eccezionali (aventi diametro superiore a 60 cm a altezza 1,30 m., in caso di policornici aventi almeno uno con diametro superiore a 60 cm);
 - b) interventi di manomissione zona di protezione dell'albero a carico di piante tutelate ai sensi dell'articolo 3, di qualsiasi dimensione, in numero pari o superiore a 3;
 - c) potature straordinarie;
 - d) Interventi nella zona di protezione dell'albero;
5. Copia della segnalazione/autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per consentire agli addetti alla vigilanza la verifica sul posto della regolarità della procedura amministrativa.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

Articolo 22. Procedura per interventi senza opere edilizie

1. Gli interventi di abbattimento o estirpazione di vegetazione tutelata non connessi ad attività edilizie sono soggetti a preventiva autorizzazione, da richiedersi mediante apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica, prevista nel presente Regolamento previa verifica urbanistica e di presenza di vincoli.
2. L'istanza deve contenere la descrizione dettagliata degli interventi proposti, l'individuazione degli esemplari interessati e le motivazioni a supporto della richiesta, nonché le eventuali misure compensative previste.
3. L'Amministrazione comunale valuta la richiesta sulla base della documentazione presentata e, ove necessario, mediante sopralluogo tecnico, esprimendosi in merito all'ammissibilità dell'intervento.
4. L'autorizzazione, qualora rilasciata, stabilisce le modalità di esecuzione degli interventi, le prescrizioni tecniche da rispettare e gli obblighi di compensazione, nonché i termini temporali per l'esecuzione delle opere.

Articolo 23. Procedura per interventi con opere edilizie

1. Gli interventi su vegetazione tutelata connessi ad attività edilizie o infrastrutturali devono essere richiesti nell'ambito dei procedimenti edilizi di competenza, mediante presentazione della documentazione prevista dal presente Regolamento e dalle norme urbanistico-edilizie vigenti.
2. La richiesta di abbattimento o estirpazione deve essere corredata dal progetto di sistemazione a verde di cui all'Articolo 19 e dalla documentazione tecnica necessaria a valutare l'impatto dell'intervento sulla vegetazione esistente.
3. L'autorizzazione all'intervento sulla vegetazione tutelata è rilasciata in coordinamento con il titolo edilizio, previa verifica della coerenza tra le opere previste e le misure di tutela e compensazione del verde.
4. Eventuali prescrizioni impartite in sede di autorizzazione costituiscono parte integrante del titolo edilizio e devono essere integralmente rispettate in fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 24. Procedura per potature straordinarie e interventi in area di rispetto dell'apparato radicale

1. L'iter autorizzativo prevede la presentazione di idonea perizia professionale motivante l'intervento di potatura straordinaria o l'impossibilità di eseguire interventi al di fuori della zona di protezione dell'albero definita nell'Articolo 15. In caso di scavo, lo stesso dovrà essere autorizzato e al termine dei lavori dovrà essere prevista la certificazione dello stesso, da parte di un tecnico abilitato, al fine di garantire la qualità del lavoro svolto e/o relazionare su eventuali danni radicali arrecati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di valutazione dell'intervento da parte del settore tecnico, eventualmente supportato da consulenti e/o dalla commissione locale per il paesaggio. Entro 30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, verranno richieste eventualmente delle integrazioni. Lo



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

svolgimento del procedimento si interrompe in caso di richieste di integrazioni prorogandosi automaticamente in dipendenza della data di presentazione delle integrazioni stesse.

Articolo 25. Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini da effettuarsi da parte delle Società o Enti erogatrici dei pubblici servizi e dei privati, oltre che dei Settori Tecnici della Comune, sul territorio cerianese sistemato a verde pubblico o che interessa le banchine alberate stradali considerate come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto. Si applicano inoltre nel caso di lavori, di occupazioni, di concessioni, di cantieri e di steccati ecc. autorizzati o abusivi, che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate della Città, oltre che in presenza di impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde.
2. I progetti rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1 devono essere preventivamente visionati dall'Ufficio Servizio al Territorio che esprimerà parere tecnico vincolante.
3. Tali progetti devono contenere i seguenti documenti:
 - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
 - il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi e arbusti) ed il diametro del tronco a metri 1,30 da terra;
 - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
 - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - una dettagliata documentazione fotografica;
 - ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico;
 - in particolare, per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di risarcire eventuali danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso. Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

25.1. Autorizzazione all'inizio dei lavori

1. Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili dovuti a guasti, che devono in ogni caso rispettare principi e norme contenute nel Regolamento, è vietato iniziare gli interventi di manomissione in assenza di autorizzazione formale.
2. Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti esistenti, dovrà essere presentata al Servizio al Territorio una comunicazione redatta su carta intestata della Società, in adeguato numero di copie, completa di tutti i dati occorrenti e debitamente sottoscritta. In particolare dovrà contenere l'inizio e la fine della manomissione e l'impegno ad eseguire il ripristino definitivo delle aree verdi. Inoltre, per interventi che limitano particolarmente la fruizione di un giardino o sua struttura, potrà essere richiesto di porre in sito una adeguata comunicazione rivolta all'utenza con particolare riferimento alla durata dell'intervento.
3. In particolare per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.

25.2. Garanzie

1. Tutte le manomissioni dei privati, degli Enti o Società con notevole impatto sul sistema del verde o sulle alberate stradali ad esclusivo giudizio del Servizio al Territorio, dovranno essere garantite da adeguata cauzione.
2. Il valore della cauzione è stabilito pari al 100 % del valore del ripristino definitivo da effettuare alla conclusione dei lavori, calcolato analiticamente sulle tavole di progetto. Qualora l'intervento sia soggetto al verde migliorato (compensazione), il valore della cauzione dovrà comprendere anche l'importo dei lavori del verde migliorato (compensazione) da realizzare.
3. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti a norma di legge.
4. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Servizio al Territorio prima dell'inizio della manomissione.
5. La cauzione sarà svincolata dopo la consegna all'Ufficio comunale preposto del Servizio al Territorio della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento al Comune di Ceriano Laghetto degli oneri ascriviti alla manomissione, decorso un anno dalla presa in consegna delle aree da parte del Comune.
6. Nel caso in cui il concessionario trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nella autorizzazione, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

7. Se del caso potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Locale per verbalizzare la presenza di un cantiere abusivo, pericoloso, o per gravi danni arrecati all'arredo della città.

8. Il primo capoverso del presente articolo non si applica alle manomissioni eseguite direttamente dal Servizio al Territorio comunale o dagli Enti o Società che eseguono interventi per ordine e per conto della Comune.

25.3. Ripristino delle aree manomesse

1. Il ripristino delle aree manomesse dovrà essere eseguito direttamente a cura e spese del concessionario che ha condotto la manomissione. Dovranno essere applicate le norme tecnico-agronomiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Prescrizioni Tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico all'epoca del ripristino. L'intervento dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e nei tempi indicati nell'istanza di autorizzazione. Qualora l'intervento di ripristino non rispetti le Prescrizioni Tecniche suddette, verranno applicate le sanzioni amministrative previste.

2. La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori o servizi di ripristino del Verde Pubblico dovrà possedere adeguata esperienza nel campo agronomico e che non abbiano in corso procedimenti o contenzioso aperti.

25.4. Verde migliorato (compensazione ambientale)

1. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare il Comune con un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non possa essere ricostruito integralmente.

2. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

3. Il Comune potrà richiedere di favorire la comunicazione verso l'utenza con l'esecuzione e posa a cura e spese del concessionario, di uno o più cartelloni che indichino quali lavori si stanno eseguendo, le date di inizio e fine dei lavori, le eventuali migliorie o azioni a difesa del verde esistente che saranno apportate con l'esecuzione dei lavori di ripristino dei siti. Una bozza di tale cartellone dovrà essere approvata dal Servizio al Territorio.

4. Qualora non vengano rispettate le suddette indicazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

PARTE TERZA – USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE

Articolo 26. Accesso alle aree verdi

1. Le aree verdi pubbliche sono destinate alla fruizione collettiva e sono accessibili nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di indicazioni specifiche adottate dall'Amministrazione comunale. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso, fatte salve le aree soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nei cartelli esposti ai relativi ingressi.
2. L'accesso alle aree verdi deve avvenire in modo da non arrecare danno alla vegetazione, alle strutture presenti e agli altri utenti, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza e di decoro.
3. L'Amministrazione Comunale promuove, la piena accessibilità e fruibilità delle aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi.
4. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili con modalità e orari afferenti alla tipologia funzionale di verde (storico, sportivo, cimiteriale, scolastico ecc.).
5. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco. L'esercizio delle attività autorizzate deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite e senza arrecare pregiudizio allo stato dei luoghi.
6. L'Amministrazione comunale può stabilire limitazioni temporanee o permanenti all'accesso di aree verdi, motivate da esigenze di tutela del patrimonio vegetale, di sicurezza pubblica o di svolgimento di interventi manutentivi o straordinari.

Articolo 27. Attività ammesse

1. All'interno delle aree verdi pubbliche sono consentite le attività compatibili con la loro funzione ambientale, paesaggistica, ricreativa e sociale, purché svolte nel rispetto della vegetazione, delle attrezzature e degli altri fruitori. Fermo restando il divieto di svolgere attività contrarie ai principi di decoro, al pubblico pudore o che istigano all'odio e alla violenza, sono soggette al parere tecnico di compatibilità a cura della Servizio al Territorio preposto alla gestione del verde, tutte le attività che richiedano anche l'installazione di strutture e/o manufatti comunque denominati, soggette ad autorizzazione e/o patrocinio delle competenti Aree comunali (attività commerciali, non commerciali, culturali, educative, sportive, ecc.) che possano danneggiare aree verdi poste all'interno di parchi e



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

giardini di proprietà comunale.

2. Le attività organizzate, gli eventi o le iniziative che comportino un utilizzo intensivo delle aree verdi sono subordinati a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, che ne valuta la compatibilità con le finalità di tutela e fruizione degli spazi.

3. L'esercizio delle attività autorizzate deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite e senza arrecare pregiudizio allo stato dei luoghi. È vietata l'occupazione per attività commerciali, delle aree pubbliche a verde senza specifiche autorizzazioni dall'amministrazione comunale.

Articolo 28. Norme di comportamento

1. I frequentatori delle aree verdi pubbliche sono tenuti ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, della vegetazione e delle strutture presenti, contribuendo alla conservazione e al corretto utilizzo degli spazi.

2. È fatto obbligo di utilizzare in modo appropriato le attrezzature e gli arredi, nonché di mantenere la pulizia delle aree, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori o secondo le modalità previste.

3. È vietato arrecare disturbo agli altri utenti o porre in essere comportamenti che possano compromettere la sicurezza, il decoro o la tranquillità delle aree verdi.

Articolo 29. Divieti

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato porre in essere comportamenti o attività che possano danneggiare la vegetazione, il suolo, le attrezzature e gli arredi, nonché compromettere la funzione ambientale e ricreativa degli spazi.

2. In particolare nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'abbandono dei rifiuti anche di piccole dimensioni, compresi lattine, carte e mozziconi;
- c) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- d) il danneggiamento dell'apparato radicale, dei fusti e della chioma delle piante e delle legature, asportare o alterare piante, fiori, arbusti e prati;
- e) il danneggiamento e l'imbrattamento della segnaletica;
- f) il danneggiamento e l'imbrattamento di giochi o elementi di arredo;
- g) calpestare le aiuole fiorite;
- h) abbandonare, catturare, ferire intenzionalmente animali e nidi o procurarvi pericolo;
- i) comportamenti che possano ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

- j) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di dislivelli, strutture, piantagioni, prati, aiuole;
 - k) circolare e/o sostare con veicoli a motore. Ad eccezione dei soggetti muniti di autorizzazione e di:
 - mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio;
 - mezzi di Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori e/o servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area;
 - l) circolare con biciclette, velocipedi e monopattini al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo;
 - m) utilizzare nelle aree dedicate alle attività ludiche le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a quella indicata sulle stesse, nonché praticare attività ludiche e/o sportive in generale all'interno delle aree verdi che non siano compatibili con gli spazi presenti e che possano in qualsiasi modo recare danno al verde stesso nonché disturbo e/o pericolo alle persone;
 - n) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro;
 - o) utilizzare apparecchi di diffusione sonora e/o strumenti musicali che arrechino disturbo alla quiete pubblica e agli altri fruitori degli spazi verdi;
 - p) laddove presenti, arrecare danni alle acque di stagni, rogge, fontane, cascate e zone umide attenendosi alle regole eventualmente esposte.
3. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (es. volantini, manifesti con chiodi o fili metallici) a esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate.
 - b) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici con uso di supporti metallici;
 - c) permettere a un animale, in proprio affidamento, di cacciare, ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
 - d) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), sono fatte salve dal presente divieto le eventuali aree verdi pubbliche perimetrare fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
 - e) introdurre cani senza portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l'incolumità di persone o animali: sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani per l'accompagnamento di ipovedenti, quelli in dotazione alle forze armate di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie;
 - f) permettere a un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Ceriano Laghetto



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e al dilavamento dell'urina.

- g) rilasciare animali nelle aree verdi pubbliche (es. pesci o tartarughe nelle fontane o roditori e testuggini nei parchi)
- h) accendere fuochi o installare bracieri senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- j) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro (es. introdurre o utilizzare sostanze nocive o inquinanti);
- k) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico e alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- l) frequentare e sostare nei parchi e giardini in occasione o durante il periodo di allerte meteo.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

TITOLO VII – FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Ceriano Laghetto, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Articolo 30. Iniziative di sostegno e sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale può promuovere e favorire iniziative di sostegno e sponsorizzazione finalizzate alla cura, alla manutenzione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

2. Le sponsorizzazioni possono riguardare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché attività di miglioramento del patrimonio vegetazionale, previa definizione delle modalità operative e degli obblighi reciproci tra le parti interessate.

3. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere attuate in modo tale da non compromettere le finalità pubbliche delle aree verdi né alterarne la funzione ambientale, paesaggistica e sociale.

4. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende una corresponsione di un determinato corrispettivo in denaro, "sponsorizzazione monetaria" o una prestazione professionale diretta o indiretta a favore del Comune "sponsorizzazione tecnica" (di privati, imprenditori, società commerciali, ...), secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

5. Sponsorizzazioni mediante erogazioni liberali per la manutenzione del verde pubblico.

Il Comune favorisce forme di collaborazione tra Amministrazione e soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, finalizzate alla tutela, manutenzione e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi comunali.

* *Modalità di presentazione della proposta*

I soggetti privati, ditte o associazioni che desiderino contribuire alla cura del territorio, possono offrire al Comune di Ceriano Laghetto una sponsorizzazione sotto forma di erogazione liberale.

L'importo è rimesso alla libera disponibilità del proponente, con indicazione di una copertura preferibilmente annuale.

La proposta di sponsorizzazione deve essere inviata in forma scritta tramite e.mail o pec all'ufficio protocollo e deve specificare:

- i dati anagrafici o societari del proponente;
- l'eventuale area verde specifica di interesse (ove individuata);
- l'entità dell'importo proposto.

* *Iter di approvazione*

La Giunta Comunale verifica la coerenza della proposta con l'interesse pubblico e i regolamenti vigenti e con apposita Deliberazione la Giunta accetta l'erogazione liberale.

A seguire il comune trasmette al proponente l'atto di accettazione con le istruzioni operative per il versamento.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

Solo dopo la ricezione della comunicazione ufficiale, il privato procede al versamento della somma stabilita.

* *Vincolo di destinazione e benefici*

Le somme ricevute sono vincolate esclusivamente agli interventi di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico indicati nella Deliberazione.

L'Amministrazione si riserva di disciplinare con specifica convenzione ulteriori dettagli operativi, inclusi i termini per l'eventuale riconoscimento pubblico (es. apposizione di targhe o cartelli informativi) del contributo ricevuto.

Articolo 31. Collaborazioni

1. Il Comune può attivare forme di collaborazione con cittadini singoli o associati, enti, istituzioni, associazioni e altri soggetti, finalizzate alla manutenzione e alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche. Le collaborazioni sono disciplinate da appositi accordi o convenzioni, che sono approvate con Delibera di Giunta. Le collaborazioni devono essere coerenti con le finalità del presente Regolamento e non possono comportare limitazioni indebite alla fruizione pubblica delle aree verdi.

Articolo 32. Gestione degli spazi destinati a orti urbani

1. Il Comune individua l'Ente Gestore che avrà il compito di destinare a privati cittadini, specifiche aree adibite ad orti urbani. Tali aree a verde pubblico sono un servizio che è strumento di aggregazione sociale, educazione ambientale e promozione di pratiche sostenibili.

2. La gestione degli orti urbani è disciplinata da appositi regolamenti e atti amministrativi che definiscono i criteri di assegnazione, le modalità di utilizzo, gli obblighi dei concessionari e le condizioni di mantenimento delle aree.

3. L'utilizzo degli spazi destinati a orti urbani deve avvenire nel rispetto dell'ambiente, delle normative vigenti e delle specifiche disposizioni.



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

PARTE QUARTA – CONTROLLO E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33. Attività di controllo

1. La vigilanza per l'osservanza del presente Regolamento e i relativi poteri sanzionatorio e di accertamento spettano, ai sensi della normativa vigente, agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria nonché agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per cui la violazione è prevista.
2. Sono organi addetti al controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni i funzionari comunali della struttura organizzativa comunale deputata alla gestione e sicurezza del verde e l'ente preposto del Parco Regionale della Groane, ognuno per competenza, territoriale e d'ambito.
3. I soggetti preposti al controllo possono effettuare sopralluoghi, accertamenti e verifiche finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari e a prevenire comportamenti difformi o lesivi del patrimonio vegetale.
4. In caso di accertata violazione, gli organi competenti provvedono all'adozione dei provvedimenti previsti, fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi e di risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina per il controllo del verde pubblico urbano. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 34. Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dagli atti comunali di riferimento.
 - a) L'applicazione delle sanzioni non esclude l'obbligo, a carico del responsabile, di ripristinare lo stato dei luoghi o di procedere agli interventi compensativi eventualmente prescritti, nonché di risarcire i danni causati al patrimonio vegetale pubblico o privato.
 - b) Qualora le violazioni integrino fattispecie rilevanti sotto il profilo civile o penale, resta ferma l'applicazione delle ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.
 - c) Le violazioni/illeciti sanzionabili secondo quanto previsto al presente titolo sono le azioni non ammesse dal Regolamento. Si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - abbattimento ed estirpazione del verde tutelato non autorizzati o segnalati;
 - qualsiasi modificazione sostanziale del patrimonio vegetale tutelato sia pubblico che privato non autorizzata;



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Lombardia - 20816 – Ceriano Laghetto

Codice Fiscale 01617320153 - Partita IVA 00719540965

- ogni azione, diretta o indiretta, che provochi o che sia potenzialmente in grado di provocare, immediatamente o in seguito, danni anomalie o alterazioni fisiche, biologiche, fisiologiche sui vegetali tutelati, come il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, il diserbo, le potature mal eseguite, danni alla copertura erbosa dei prati.

2. L'indennizzo da corrispondere al Comune di Ceriano Laghetto in caso di violazione/illecito è riportato nell'ALLEGATO 14 – SANZIONI.

Articolo 35. Disposizioni conclusive

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dagli atti di approvazione e si applica a tutte le situazioni rientranti nel proprio ambito di applicazione a decorrere da tale data.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, nonché gli atti regolamentari e amministrativi comunali compatibili.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo all'evoluzione normativa, tecnica e ambientale.